

VIAGGIO AL CENTRO DELLO SCUDO Quanti preferiscono mantenere le attività finanziarie all'estero possono ricorrere al rimpatrio giuridico. E' meno conveniente che riportare i patrimoni in Italia, ma ci sono dei vantaggi

La via della riservatezza

di Mario Colacicco

L'operazione di emersione di capitali detenuti all'estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale può essere effettuata secondo due distinte modalità, il rimpatrio e la regolarizzazione, che hanno sin dall'origine diverse conseguenze in termini di:

➔ effetti sul futuro luogo di detenzione. Con il rimpatrio, là dove possibile sulla base dei vincoli sotto indicati, il patrimonio viene materialmente riportato in Italia, mentre con la regolarizzazione le attività, pur se emerse e destinate ad essere dichiarate, rimangono all'estero;

➔ fattibilità operativa. Il rimpatrio non è ovviamente possibile per i beni immobili, per cui l'unica alternativa è la regolarizzazione; la bozza di circolare Prot. 2009/116554, emessa da parte dell'Agenzia delle Entrate il 15 settembre scorso ha precisato (in apparente contrasto con la normativa e soprattutto con il modello di dichiarazione riservata approvato il 14 settembre - rigo B4 colonna 1) come il rimpatrio non sia concretamente realizzabile anche per gli altri beni patrimoniali quali gioielli, oggetti d'arte ed antiquariato ma anche yachts, che potranno essere riportati in Italia solo previa regolarizzazione. Nessun problema per denaro ed attività finanziarie, che possono essere alternativamente rimpatriate o regolarizzate;

➔ vincoli legislativi. L'attuale normativa inerente lo "scudo-ter" prevede che la regolarizzazione possa essere effettuata nel solo caso di patrimoni detenuti in Paesi

dell'Unione Europea od aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) che consentono un effettivo scambio di informazioni (attualmente Norvegia ed Islanda). Al fine di non violare la disposizione di cui all'art. 56 del trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Comunità Europea che vieta restrizioni ai movimenti di capitale, la suddetta bozza di circolare Prot. 2009/116554 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato come si debba ritenere possibile la regolarizzazione delle attività detenute anche nei Paesi extra UE che a loro volta consentono un effettivo scambio di informazioni; mancano tuttavia, al momento di scrivere queste note, i necessari chiarimenti per definire i criteri, e soprattutto la lista di paesi che soddisfano il vincolo dell'effettivo scambio di informazioni. In attesa di ulteriori precisazioni da parte dell'amministrazione finanziaria, si può allo stato osservare come la lista dei paesi che consentono uno scambio di informazioni con l'Italia fosse indicata nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (mai più aggiornato dall'anno 2000), dove non sono comprese nazioni che possono essere di rilievo ai fini della sanatoria, quali la Svizzera, San Marino, Montecarlo ed il Liechtenstein (paesi tra l'altro espressamente citati all'interno della bozza di circolare Prot. 2009/116554 dell'Agenzia delle Entrate per negare la possibilità di regolarizzazione per le attività ivi detenute); implicazioni dell'operazione sulla riservatezza e sull'anonimato. E' un aspetto cruciale, anche in chiave

psicologica, per tutti coloro che affrontano la valutazione dell'operazione di emersione. Le conseguenze delle due alternative sono estremamente rilevanti, in quanto la regolarizzazione comporta, come vedremo, una totale perdita della riservatezza, mentre il rimpatrio è strutturalmente idoneo a consentirla, a condizione che siano rispettate una serie di vincoli nel seguito indicati relativi sia alla composizione del portafoglio che alle modalità tecniche di gestione a regime dello stesso.

Una via di mezzo, una sorta di ibrido tra le due alternative del rimpatrio e della regolarizzazione, è rappresentato dal cosiddetto rimpatrio giuridico, disciplinato dall'amministrazione finanziaria con la circolare 9/E del 2002, risposta 1.8, che consente di risolvere simultaneamente una serie di problematiche indicate ai precedenti punti 1, 3 e 4. Attraverso lo strumento del rimpatrio giuridico, che verrà in seguito approfondito, può lasciare il patrimonio all'estero, dichiarandolo, anche chi non vuole (per le più svariate motivazioni soggettive) o non potrebbe (per attuale vincolo normativo, si pensi al caso di rilievo dei patrimoni depositati in Svizzera) lasciarlo all'estero, avendo nel contempo l'opportunità di mantenere pieno anonimato e riservatezza.

IL RIMPATRIO

Il rimpatrio prevede, come dice il termine stesso, il materiale afflusso dei beni in Italia; come indicato dall'Agenzia delle Entrate nella bozza di circolare Prot. 2009/116554, tale modalità è applicabile esclusivamente nel caso di denaro e attività finanziarie. La fisica localizzazione degli immobili all'estero non ne consente il rimpatrio mentre gli altri beni patrimoniali quali gioielli, oggetti d'arte ed antiquariato ma anche yachts potranno essere riportati in Italia solo previa regola-

zione.

Non vi sono vincoli territoriali in merito al luogo di detenzione dei beni per effettuare l'operazione di rimpatrio, che può quindi essere realizzata per patrimoni ovunque localizzati all'estero; questa alternativa è infatti, e comprensibilmente, quella preferita e favorita da parte del ministero dell'Economia, che vedrebbe i patrimoni non solo emergere ed essere attratti in futuro a tassazione in base ai redditi prodotti ma determinerebbe un evidente beneficio anche per gli intermediari finanziari italiani, e relativo indotto, profittabilità e tassazione.

L'alternativa del rimpatrio è altresì, generalmente, la più semplice e comoda anche per i contribuenti stessi, che hanno sia la possibilità di avvicinare il patrimonio ai propri luoghi di residenza sia, soprattutto, quella di far assoggettare le attività finanziarie (con i vincoli e limiti sotto evidenziati) a tassazione alla fonte o imposta sostitutiva da parte degli intermediari finanziari italiani, conservando così il pieno anonimato. Un aspetto cruciale per l'amministrazione finanziaria è rappresentato dalla verifica della materiale esistenza all'estero delle disponibilità patrimoniali/finanziarie, al fine di evitare che la norma venga utilizzata per far emergere attività che si trovano in Italia; chi effettua il rimpatrio ne deve quindi attestare nell'ambito della dichiarazione riservata la detenzione almeno al 31 dicembre 2008.

Per completezza è opportuno precisare come il rimpatrio possa essere anche effettuato mediante la procedura del cosiddetto trasporto al seguito, certamente più macchinosa rispetto a un puro ordine di bonifico e trasferimento del portafoglio titoli, con il contestuale obbligo di dichiarare all'Agenzia delle Dogane l'operazione di trasporto del contenitore o delle altre attività finanziarie.

LA REGOLARIZZAZIONE


La regolarizzazione, pur determi-

nando l'emersione del patrimonio detenuto al di fuori del territorio dello Stato e la futura tassazione dei redditi conseguiti, ha come conseguenza il mantenimento all'estero delle attività ma anche la perdita dell'anonimato. Questa alternativa, l'unica ad evidenza possibile nel caso degli immobili (e, come appena indicato dall'Agenzia delle Entrate, anche per gli altri beni patrimoniali quali gioielli, oggetti d'arte ed antiquariato nonché yachts), non è consentita dalla legge istitutiva dello scudo-ter per patrimoni detenuti al di fuori di paesi dell'Unione Europea o di paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni. Come sopra accennato, la bozza di circolare Prot. 2009/116554, tuttora aperta a commenti, emessa da parte dell'Agenzia delle Entrate il 15 settembre scorso anticipa l'estensione della regolarizzazione alle attività detenute anche nei Paesi extra Ue che consentono un effettivo scambio di informazioni. Al di là della problematica inerente i vincoli territoriali, questa modalità di emersione va comunque incontro a un rilevante limite: la necessaria emersione dei redditi conseguiti nell'ambito della dichiarazione e la conseguente perdita dell'anonimato. Nel caso di denaro ed attività finanziarie, che in caso di regolarizzazione rimarrebbero all'estero al di fuori della possibilità di intervento degli intermediari finanziari italiani per applicare ritenute alla fonte od imposte sostitutive, con rischio di nuova perdita del controllo sulle stesse, l'Amministrazione Finanziaria ha altresì previsto l'obbligo di segnalazioni nominative a carico degli intermediari presso cui viene presentata la dichiarazione riservata.

La verifica della materiale esistenza all'estero di denaro ed attività finanziarie, necessaria per evitare che la norma venga utilizzata per far emergere disponibilità che si trovano in Italia, viene in questo caso realizzata dall'amministrazione finanziaria attraverso l'apposita certificazione con cui l'intermediario finanziario estero attesta di averle in deposito.

IL RIMPATRIO GIURIDICO

La circolare 9/E del 2002, risposta 1.8 (ampiamente commentata sul punto nella circolare ABI 8-se-



Scudo Fiscale 2009/2010.

Banca Generali, in collaborazione con lo **Studio Simonelli ed Associati** e lo **Studio Arquilla**, organizza il convegno "Scudo Fiscale 2009/2010: le opportunità della nuova normativa"; una serie di incontri in cui i nostri esperti metteranno la propria esperienza in campo giuridico e finanziario a disposizione di coloro che vorranno avvalersi delle nuove disposizioni legislative.

rie tributaria del 2001, paragrafo 3.2; si vedano anche circolare ABI n. 27-serie tributaria del 2001 e circolare Assofiduciaria Com/200/2001) ha confermato la possibilità di effettuare l'operazione di emersione delle attività finanziarie secondo una sorta di meccanismo ibrido rappresentato dal cosiddetto rimpatrio giuridico, che consente di mantenere fisicamente il patrimonio all'estero previo deposito presso un intermediario residente che cura l'operazione di rimpatrio; l'Agenzia delle Entrate ha infatti precisato che configura un'operazione di rimpatrio l'affidamento in custodia, deposito, amministrazione o gestione delle attività depositate all'estero all'intermediario finanziario che cura l'operazione di rimpatrio e che provvede poi a sub-depositarle a suo nome presso l'intermediario estero. La valenza di questa modalità di rimpatrio, molto utilizzata anche nelle versioni precedenti dello scudo fiscale, è molteplice:

⇒ consente di mantenere fisicamente il patrimonio all'estero nei casi in cui, per le più svariate motivazioni soggettive, si preferisca tenerlo dove si trova;

⇒ permette di superare il vincolo normativo secondo cui non si può effettuare l'operazione di emersione conservando i depositi in paesi al di fuori dell'Unione Europea oppure in Stati che, pur aderendo allo Spazio Economico Europeo (SEE), non consentono un effettivo scambio di informazioni. La fattispecie è di particolare importanza perché riguarda il caso, tra gli altri, dei patrimoni localizzati in Svizzera, San Marino, Montecarlo e Liechtenstein, vale a dire paesi che ad oggi sembrerebbero non rispettare nemmeno i requisiti dell'effettivo scambio di informazioni idoneo, secondo quanto anticipato dall'Agenzia delle Entrate, a consentire comunque la facoltà di regolarizzazione;

⇒ soprattutto, offre nella generalità dei casi l'opportunità di mantenere una piena riservatezza ed anonimato, visto che gli obblighi dichiarativi nei confronti del fisco verrebbero assolti in qualità di sostituto d'imposta dall'intermediario italiano.



LA FLESSIBILITÀ OPERATIVA DELL'OPERAZIONE DI EMERSIONE

L'amministrazione finanziaria aveva avuto modo di chiarire, in occasione delle precedenti versioni dello scudo fiscale, come l'operazione di emersione possa essere effettuata in maniera ampiamente flessibile, anche a più riprese, utilizzando più intermediari e potendosi avvalere contemporaneamente, per diversi beni patrimoniali, sia dello strumento del rimpatrio che di quello della regolarizzazione.

In particolare la circolare 85/E del 2001 aveva chiarito come: sia possibile presentare nel tempo, nell'ambito della finestra normativa prevista per l'effettuazione dell'operazione di emersione, più dichiarazioni riservate; sia consentito effettuare il rimpatrio per alcuni beni patrimoniali e la regolarizzazione per altri; sia possibile effettuare l'operazione presso diversi intermediari finanziari, presentando più dichiarazioni riservate.

LE IMPLICAZIONI SU ANONIMATO E RISERVATEZZA

Un tema spesso decisivo per la psicologia valutativa di chi de-

cide l'operazione di emersione è rappresentato dalla certezza in ordine al mantenimento, nei confronti dell'amministrazione finanziaria, del pieno anonimato relativamente all'effettuazione dell'operazione di emersione.

La riservatezza, alle cui diverse implicazioni operative (anche a fronte di accertamenti fiscali) sarà dedicato un intero approfondimento nell'ambito di una prossima puntata, trova in ogni caso dei limiti strutturali sia nella composizione del patrimonio che nelle modalità di emersione prescelte.

Si può evidenziare sinteticamente come:

⇒ la regolarizzazione implichi in ogni caso la perdita dell'anonimato, sia per effetto delle segnalazioni nominative da parte degli intermediari sia per la necessità di indicare in dichiarazione i redditi delle attività emerse;

⇒ la (invero poco frequente) scelta del regime dichiarativo per la tassazione annuale delle attività finanziarie rimpatriate, senza affidarle in custodia in regime di risparmio amministrato o in gestione agli

intermediari finanziari abilitati, determina la sostanziale immediata evidenza del patrimonio emerso;

⇒ la diretta detenzione di immobili determina a sua volta, limitatamente agli stessi, un inevitabile appalesamento in dichiarazione;

⇒ la detenzione di attività finanziarie che non consentono, per la vigente normativa e le caratteristiche soggettive del titolo, l'intervento degli intermediari finanziari abilitati in qualità di sostituti d'imposta. È il caso tipico delle partecipazioni qualificate, ma anche delle partecipazioni black list non qualificate e non quotate, degli OICR esteri non armonizzati (per questi ultimi, se istituiti in paesi dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo che consentono lo scambio di informazioni, la problematica si ridurrà ai proventi percepiti anteriormente al 31 dicembre 2009), causa infine la gestione dei redditi di capitale e/o diversi derivanti dalle stesse in regime dichiarativo, con

conseguente perdita dell'anonimato. Dall'insieme di tutte le osservazioni sopra evidenziate emergono tre chiare conseguenze:

⇒ nel caso della stragrande maggioranza delle attività finanziarie, gestibili da parte di un intermediario finanziario residente quale sostituto d'imposta, la soluzione più semplice e che consente l'anonimato è rappresentata dal rimpatrio e dal deposito delle stesse presso i suddetti intermediari, esercitando l'opzione per il risparmio amministrato o per il risparmio gestito;

⇒ per chi volesse mantenere il patrimonio finanziario all'estero, sia in paesi per i quali è consentita la regolarizzazione sia in quelli, come ad esempio Svizzera, Montecarlo e San Marino, per i quali la regolarizzazione stessa non è attualmente ammessa (in assenza allo stato di pieno scambio di informazioni), la soluzione è rappresentata dall'emersione attraverso il cosiddetto rimpatrio giuridico, che consente potenzialmente il mantenimento dell'anonimato;

⇒ per chi detiene attività finanziarie che non sono gestibili dagli intermediari in qualità di sostituti d'imposta, spesso illiquide e che in molti casi hanno registrato forti deprezzamenti di valore, la soluzione deve essere attentamente ponderata valutando sia una previa monetizzazione (là dove possibile e razionalmente/economicamente logica, cosa spesso infrequente a seguito del deprezzamento sopra accennato), sia le implicazioni in termini di valorizzazione da far emergere nell'ambito della dichiarazione riservata sia, infine, limiti e vantaggi dell'instestazione ad una fiduciaria, temi che saranno al centro di prossimi approfondimenti.

(4-continua)

Le precedenti sono state pubblicate su MF-Milano Finanza del 9, 12 e 16 settembre

www.milanofinanza.it/scudo

Preparati con Banca Generali.

Appuntamenti con le conferenze "Scudo Fiscale 2009/2010, le opportunità della nuova normativa":
 PADOVA 10/09 - MILANO 14/09 - ROMA 21/09 - FIRENZE 22/09 - BOLOGNA 23/09 - MONZA 24/09
 COMO 24/09 - TORINO 28/09 - NAPOLI 29/09 - GENOVA 30/09 - BERGAMO 01/10 - TRIESTE 02/10.
 Per maggiori informazioni chiama il numero 040.7777317.

 **BANCA
GENERALI**